APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 6

L'imposta personale sull'insieme dei redditi del contribuente e' applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:

1° Ai redditi provenienti:

a) da beni immobili;

b) da crediti ipotecari;

c) dall'industria o dal commercio;

d) dal lavoro;

saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli precedenti;

2° Per ogni altra specie di reddito la tassazione sara' fatta nello Stato dove il contribuente ha la sua residenza.

Secondo la presente disposizione sara' considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale con circostanze che autorizzano a credere che egli abbia la intenzione di mantenerla.

Allorche' il contribuente ha due o piu' residenze si fara', in mancanza di speciali convinzioni contrarie, una ripartizione proporzionale del reddito secondo la durata della residenza in ciascuno degli Stati contraenti.

In mancanza di una residenza qualsiasi nel senso suindicato, la tassazione del reddito suddetto potra' essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Versione in vigore dal 31 luglio 1926, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione
Estremi	Legge 15 aprile 1926, n. 1188

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-il-6-aprile-1922-fra/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it